

166.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3978	Proposte di legge:	
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	3977	(Adesione di deputati)	3977
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	3967	(Annunzio)	3976
Missioni valevoli nella seduta del 31 marzo 1995	3976	(Trasmissione dal Senato)	3977
Proposta di inchiesta parlamentare (Annun- zio)	3977	Risposte scritte ad interrogazioni (Annun- zio)	3978
		<i>ERRATA CORRIGE</i>	3978

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, per sapere — premesso che:

le aziende sorte ex articolo 32 della legge 219 del 1981 con favolosi contributi dello Stato versano quasi tutte in condizioni di crisi da più anni;

l'area industriale di Calitri è costituita da tredici aziende, di cui solo tre superano il 70 per cento di addetti, rispetto al numero previsto a regime;

l'area industriale di Nusco — Lioni — S. Angelo dei Lombardi è costituita da diciannove aziende di cui poche superano il 70 per cento di addetti a regime e moltissime sono situazione di dissesto o con procedimenti giudiziari in corso;

l'area di Calaggio (Lacedonia- AV) è interessata da dodici aziende che, in gran parte attraversano un periodo di crisi o si trovano in una situazione fallimentare;

l'area di Conza della Campania (AV), su cinque aziende finanziate registra una sola attività che supera il 70 per cento di addetti a regime;

l'area di Calabritto (AV), su otto aziende finanziate non registra alcun caso di attività che supera il 70 per cento di addetti a regime;

l'area di Morra de Sanctis, su sette aziende finanziate, registra due sole attività con numero di addetti superiore al 70 per cento;

la situazione suesposta, per le sole aree interne della provincia di Avellino,

esprime il totale fallimento degli interventi di sviluppo industriale ex articolo 32 della legge 219 del 1981 —:

se il Ministro non ritenga di dover accertare, tenendo anche conto degli esiti della Commissione di inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro, se sono ravvisabili livelli di responsabilità civile e penale nella gestione dei fondi ex articolo 32 della legge 219 del 1981;

se non ritenga utile la nomina di una Commissione di indagine, che accerti se i contributi furono a suo tempo concessi in base ad efficaci criteri di trasparenza, di credibilità, di affidabilità e di competenza a carico dei concessionari;

se non ritenga di dover affidare allo IASM e/o a convenzioni, da stipulare con società di consulenza finanziaria e aziendale, una ricerca di mercato intesa a reperire possibili nuovi concessionari affidabili a cui trasferire i contributi per garantire, nelle aree indicate, e non solo in quelle, la ripresa delle attività produttive e dell'occupazione.

(2-00166)

« Schettino ».

(4 agosto 1994).

Interrogazione:

CAPITANEO, PIZALIS e PETRELLI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. —
Per sapere — premesso che:

la ex legge n. 64 del 1986 (e successive modificazioni ed integrazioni) regola

l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e prevede — a favore delle imprese che realizzano iniziative di nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni e riconversioni — incentivi finanziari che vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale, di finanziamento agevolato e di *leasing* agevolato;

l'Agenzia del Mezzogiorno ha gestito le pratiche dell'industria mentre le regioni gestiscono quelle per l'artigianato (così come disciplinato dall'articolo 9, comma 14, della legge citata);

la legge n. 64 prevede che le imprese che hanno inteso utilizzarla potessero far fronte con mezzi propri solo al 30 per cento del loro programma di investimenti, mentre il 40 per cento (base) costituiva contributo a fondo perduto ed il residuo 30 per cento era concesso in forma di finanziamento a tasso agevolato;

in attesa dei contributi previsti dalla legge n. 64 del 1986, buona parte delle aziende che hanno presentato domanda nei termini previsti dal decreto-legge n. 415 del 1992 convertito nella legge n. 488 del 1992 hanno fatto ricorso al credito bancario per un importo pari a circa il 70 per cento del loro investimento, sottoscrivendo contratti a tassi del 13,50 per cento-14 per cento, ovvero del tutto sproporzionati alla realtà attuale;

queste stesse aziende dovranno a breve termine (e cioè dopo il periodo di preammortamento di 3-5 anni previsto dalla legge) iniziare a restituire tutte le somme ottenute, ovvero quelle che sarebbero dovute essere coperte in parte con quanto a ciascuna azienda spettante come contributo in conto capitale e per la residua parte attraverso ratei di importo più modesto, perché supportati dal contributo in conto interessi erogato dallo Stato;

allo stato attuale il credito vantato dalla regione Puglia nei confronti dello Stato ammonta a circa 190.900.000.000 a fronte di ben 950 operazioni di finanziamento ancora da evadersi;

le pratiche presentate dagli Istituti di credito speciale prima del 21 agosto 1992 risultano essere state evase dalla regione Puglia fino al giugno 1991 e che l'ultima erogazione di risorse disposte dall'ex Agensud a favore della regione Puglia è del 15 dicembre 1993 per l'esiguo importo di lire 3.400.000.000;

qualora le aziende continuassero ad essere costrette a corrispondere agli Istituti di credito speciale interessi calcolati al tasso di riferimento originario, è fortemente probabile che si aggravi irreversibilmente l'indebitamento di molte di esse, con la conseguente cessazione dell'attività di numerosissimi posti di lavoro —:

come e quando il Governo intenda provvedere a fornire alla regione Puglia ed a tutte le altre regioni interessate fondi in misura finalmente adeguata e coerente con gli impegni assunti dallo Stato italiano a sostegno dello sviluppo e della occupazione nel Mezzogiorno e del comparto produttivo delle piccole e medie imprese. (3-00119)

(5 luglio 1994).

B)

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle finanze e dell'interno, per sapere — premesso che:

l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale ha delegato il Governo alla emanazione di un decreto afferente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

con decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Governo ha provveduto ed all'articolo 63, comma 4, del citato de-

creto, è stato sancito l'obbligo dell'amministratore del condominio di presentare al competente ufficio del comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, ed in sede di prima applicazione il termine viene spostato al 30 settembre 1994, « l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio » ai fini della determinazione ed applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

con la circolare 95/E del 22 giugno 1994, Ministero delle finanze-Dipartimento entrate, emanata a chiarimento del citato decreto, è stato previsto che all'amministratore del condominio incombe l'obbligo di produrre « un elenco di componenti del condominio »;

il testo della citata circolare nella sua attuale formulazione appare totalmente difforme dall'intendimento del legislatore che, come appare evidente dalla lettura del testo di legge, richiede al responsabile della gestione del condominio la dichiarazione relativa agli occupanti di spazi ed aree del condominio, aggiungendo un obbligo non previsto né prevedibile di creazione di un'anagrafe tributaria a carico degli amministratori condominiali, non abilitati a tale tipo di attività;

tale tipo di supposta interpretazione sottintende un allargamento della attività legislativa non esercitabile dal Ministero in sede di emanazione di circolare esplicativa, ma solo dall'organo legislativo primario od all'uopo delegato;

nella stessa circolare si adombra, senza che ciò sia previsto dal decreto legislativo, « la possibilità per l'amministratore di rappresentare dette componenti (del condominio) in alcuni degli adempimenti tributari », conferendo senza presupposto di legge facoltà improprie al rappresentante di un ente di gestione sfornito di personalità giuridica;

taluni comuni, con sospetta rapidità, pur non avendo ancora emanato il regolamento relativo all'accertamento e riscossione dell'imposta hanno già predisposto moduli di dichiarazione che, travalicando

anche gli allargati limiti posti dalla circolare ministeriale, preludono alla costituzione di una sorta di anagrafe tributaria cittadina, con censimento della popolazione dimorante, facendo carico a soggetti estranei alla stessa amministrazione, e la cui attività non gode ancora di riconoscimento giuridico, dell'onere di costituzione di una tale anagrafe con facoltà sottintesa ma evidente di accertamento e comunque di certificazione delle dichiarazioni rese dai singoli;

tutta la sopra esposta situazione, che chiaramente non trova giustificazione alcuna nelle norme legislative, viene oltretutto a ledere i diritti dei cittadini esercenti la professione di amministratore immobiliare, gravati di un lavoro che esula dalle ordinarie attribuzioni, sconfinando in quelle del pubblico ufficiale, senza che per tale attività venga riconosciuto qualsivoglia compenso e senza che, almeno in ambito di prima applicazione, vengano concessi sufficienti termini temporali per un eventuale adempimento;

quand'anche si volesse ottemperare alle pur stravolgenti previsioni della circolare od alle ancora più stravolgenti richieste dei moduli già predisposti e distribuiti, ci si verrebbe a scontrare con una realtà di fatto — occupazioni precarie, senza titolo, ed altre — non verificabili e non altrimenti accertabili;

infine, a parere della I Commissione permanente del Senato (estensore senatore Guzzetti) l'articolato legislativo presenta « quanto ai rifiuti solidi urbani... una disciplina molto complessa e in più parti oscura » e che in effetti, anche indipendentemente da tale parere, appare ovvio e consequenziale che l'imposizione per le parti ed aree di uso comune, se non occupate e godute in via esclusiva da singoli soggetti, venga a gravare sul soggetto (ente di gestione) titolare del rapporto fiscale —:

se la circolare 95/E del 22 giugno 1994, Ministero delle finanze-Dipartimento entrate, sia condivisa nella forma e nella sostanza dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri e, in tal caso, come sia giustificabile un onere di dichiarazione tributaria gravato su soggetti terzi al rapporto tributario in esame;

se sia legittimo che la citata circolare modifichi il testo del decreto legislativo, stravolgendone il significato e sancendo obblighi nuovi e diversi, difforni dall'intendimento del legislatore;

se non ritengano opportuno emanare disposizioni per i comuni al fine di armonizzare la predisposizione della modulistica di dichiarazione, in conformità al decreto legislativo, e, preliminarmente, ascoltare il parere delle organizzazioni rappresentative su base nazionale degli amministratori immobiliari chiamati comunque a svolgere un ruolo di attiva partecipazione nella circostanza;

se non si intendano richiamare i responsabili degli enti locali territoriali che hanno già predisposto e distribuito moduli di dichiarazione prima della approvazione ed emanazione del regolamento applicativo del decreto legislativo;

se non ritengano, in ogni caso, indispensabile procrastinare il termine del 30 settembre almeno al 20 gennaio 1995 per consentire la raccolta e l'elaborazione dei dati.

(2-00175) « Balocchi, Oreste Rossi ».
(8 settembre 1994).

Interrogazioni:

PULCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per l'attuazione della riforma del servizio di riscossione dei tributi, ai sensi della legge 657 del 4 ottobre 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, il Ministro delle finanze con decreto 4 ottobre 1989 determinò per la provincia di Teramo un unico ambito territoriale e con successivo decreto del 21 dicembre 1989 conferì alla

SERIT SpA per il primo quinquennio di gestione la concessione per il servizio di riscossione dei tributi nell'unico ambito costituito;

l'ESATER SpA (di cui la Tercas — Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA detiene un'interessenza del 99,8 per cento) impugnò i suddetti provvedimenti dinanzi al TAR d'Abruzzo sostenendo:

la violazione e falsa applicazione dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 43 del 1988, atteso che nel periodo transitorio gli ambiti territoriali avrebbero dovuto avere carattere tendenzialmente sub provinciale;

che il criterio assunto dal Ministro delle finanze era sostanzialmente elusivo della normativa transitoria;

che i criteri pertanto dettati dalla normativa transitoria non potevano né dovevano essere gli stessi assunti per delineare l'assetto definitivo del servizio;

che il decreto impugnato costituisce l'atto finale di un procedimento che aveva di fatto contraddetto la complessa attività istruttoria secondo la quale si sarebbero dovuti determinare 249 ambiti territoriali invece degli 86 individuati;

il TAR d'Abruzzo con decisioni 430/431 rese il 4 maggio 1990 respingeva i ricorsi presentati dall'Esater SpA confermando i provvedimenti ministeriali;

avverso le suddette decisioni l'Esater SpA proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato che con sentenza del 17 maggio 1994 ha accolto i ricorsi, annullando conseguentemente i decreti originariamente assunti dal Ministro delle finanze;

con lettera del 2 giugno 1994 l'Esater SpA ha rimesso al Ministro delle finanze — Divisione Centrale per le Riscossioni — Direzione II, copia della sentenza del Consiglio di Stato — già notificata secondo le vie ordinarie — facendo presente che, considerata la situazione determinatasi, era preclusa la possibilità di attivare l'istituto del « rinnovo automatico » della conces-

sione alla Serit SpA ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 43 del 1988;

attesa l'inerzia del Ministro delle finanze ed in considerazione dell'approssimarsi della scadenza (31 dicembre 1994) del primo quinquennio di gestione del servizio e della conseguente gara per ottenere l'assegnazione dell'incarico della riscossione per il prossimo decennio, l'Esater SpA ha notificato al Ministro delle finanze (22 luglio 1994) la diffida a dare esecuzione all'ordine contenuto nella sentenza 419 del 1994 del Consiglio di Stato;

allo stato nessuna determinazione è stata comunicata alla società Esater SpA —;

quando e in che modo l'Amministrazione finanziaria ovvero il Ministro delle finanze vorrà dare esecuzione alla decisione definitiva del Consiglio di Stato e ad essa conformarsi;

come vorrà procedere l'Amministrazione finanziaria, anche nel proprio interesse, per evitare che l'Esater SpA, già danneggiata dai decreti emessi da codesto Ministero, annullati dal Consiglio di Stato, possa subire ulteriori danni o pregiudizio, in qualsiasi modo riconnessi ai suddetti decreti, anche per ciò che concerne l'assegnazione della concessione successiva al primo quinquennio;

se sia vero che a carico di funzionari ed amministratori della Serit SpA sono in corso indagini giudiziarie per reati amministrativi ed in tal caso quali accertamenti ispettivi abbia di competenza disposto il Ministero delle finanze ed eventualmente quali esiti abbiano dato detti accertamenti.

(3-00317)

(9 novembre 1994).

SBARBATI, SPINI, GALDELLI, AYALA, GORI, BOGI, UGOLINI, PAGGINI e BORDON. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nonostante il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre

1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 reciti: « ...il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi e società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti. », l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sta procedendo alla cessione di tutte le attività relative alla gestione dei biglietti delle lotterie, mantenendo per sé il solo controllo, con la costituzione di un consorzio non di soli « interessati alla vendita dei biglietti » figurando tra essi la RAI, la Fininvest, l'INA, le Poste che nulla hanno a che vedere con la vendita dei biglietti in questione;

una cessione del genere, nell'arrecare un grave danno economico all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, produrrebbe anche la perdita di almeno 100 posti di lavoro in una azienda attualmente in ristrutturazione e con circa 1400 esuberanti;

per tali ragioni è già stato proclamato un primo sciopero del settore distribuzione della AAMS per il giorno 5 ed un secondo sembra previsto per il giorno 13 —;

quali siano i motivi che, eventualmente, giustificano la cessione di tale attività considerando che la gestione AAMS ha dato fino ad ora ottimi risultati passando da un fatturato di 1.000 miliardi del 1989 ad un fatturato di 6.000 del 1994 per l'insieme del Lotto e delle Lotterie;

qualora motivazioni valide suggerissero tali operazioni, per quali motivi le stesse non possano essere studiate ed attuate organicamente all'interno del piano di ristrutturazione del settore commerciale per la distribuzione dei biglietti, e del piano di riforma dell'azienda, per la gestione vera e propria dell'intera operazione;

ed infine se non ritenga utile e opportuno, prima di rendere esecutive le proposte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ascoltare, nel merito, i sindacati del settore e le associa-

zioni dei tabaccai e dei gestori dei magazzini che hanno più volte chiesto un colloquio sull'argomento, nonché i Consiglieri di Amministrazione dissenzienti. (3-00363)

(30 novembre 1994).

C)

Interrogazioni:

TURRONI, EMILIANI, BANDOLI, ANGELINI, GRASSI e ZAGATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente, della sanità e per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'eccezionale piena del fiume Po, verificatasi a seguito di intense precipitazioni atmosferiche che hanno investito vaste aree del Nord d'Italia, rappresenta un potenziale pericolo per l'Adriatico nord occidentale ed in particolare per la zona sud del delta padano, dove vengono convogliati, con gli sversamenti in atto, carichi di sostanze nutrienti ed inquinanti di diversa natura;

l'input di tali sostanze potrebbe indurre nelle acque marine effetti distrofici a vari livelli, quali abnormi proliferazioni algali (per i carichi di sostanze nutrienti) e conseguenti fenomeni di ipossia/anossia, bioaccumulo di inquinanti, quali metalli pesanti, pesticidi clorurati, ed altri, nelle risorse ittiche con compromissione delle stesse;

per valutare gli effetti conseguenti sulle risorse biologiche marine e la possibilità di intervento a favore della loro tutela, è necessario conoscere le fonti di inquinamento, la loro entità e diffusione, ed in particolare i processi di bioaccumulo nelle risorse marine edibili al fine di salvaguardare la salute umana;

attualmente nella valutazione dei flussi degli inquinanti terra/mare e della loro quantificazione si considerano tre ca-

tegorie di sostanze: nutrienti, metalli in traccia e composti organici di sintesi;

a tal fine si rende necessario un programma di monitoraggio « mirato » alla ricerca di tali inquinanti e allo studio dei loro effetti nel tempo sugli organismi marini;

la regione Emilia-Romagna dispone di competenze, attrezzature, esperienze e capacità relazionali in grado di rispondere alla esigenza succitata —:

se intendano finanziare una attività straordinaria di « monitoraggio finalizzato al controllo di inquinanti nelle aree costiere con l'utilizzo di bioindicatori »;

il programma della durata di un anno dovrebbe prevedere che, in 4 punti localizzati in prossimità di aree destinate ad allevamento di mitili, siano effettuati con cadenza mensile i controlli riguardanti:

a) profili verticali tramite batisonda dei principali parametri chimico-fisici delle acque marine;

b) prelievi per l'analisi dei nutrienti;

c) prelievi per la determinazione quali-quantitativa del fitoplancton;

d) controllo di inquinanti chimici sul biota;

come bioindicatori dovrebbero essere utilizzati campioni di mitili allevati e banchi naturali, di scafarca, vongola e vongola verace ed anche crostacei e pesci;

ad avviso degli interroganti la predetta attività di monitoraggio dovrebbe essere svolta a cura del Centro ricerche marine di Cesenatico in collaborazione della UOO battello oceanografico Daphne II e della UO CRISM (Centro ricerche interdipartimentale delle scienze del mare) dell'università di Bologna;

il costo complessivo per lo svolgimento della suddetta attività è stato valutato in lire 300.000.000;

se il Governo ed i ministri interrogati intendano finanziare una attività straordi-

naria per il « monitoraggio della Sacca di Goro » che prevede l'intensificazione del controllo dei nutrienti per valutare i possibili effetti sul fenomeno dell'eutrofizzazione, nonché per rilevazioni aree volte a verificare l'aumentata occlusione della bocca della Sacca di Goro a causa del trasporto solido del Po;

la predetta attività sarebbe svolta dall'Amministrazione provinciale di Ferrara e con un costo complessivo presunto di lire 70.000.000;

quali siano in conclusione le intenzioni degli interrogati, in considerazione della finalità di prevenzione sanitaria ed ambientale degli interventi proposti e tenuto conto che l'Amministrazione regionale ha già provveduto a proprie spese ad intensificare l'azione di controllo delle acque marine attraverso la motonave Daphne. (3-00381)

(7 dicembre 1994).

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la discarica per rifiuti inerti (compresi i residui di amianto), sita nel comune di Montecastello, località Isorella, è stata alluvionata dalle acque del fiume Tanaro il 6 novembre 1994;

tale discarica è da anni soggetta a continue denunce per sospette attività di raccolta materiali, non pertinenti alla autorizzazione concessa, nonché di due interrogazioni parlamentari (documento n. 4-02234 del 14 luglio 1994 e documento n. 4-03193 del 14 settembre 1994) che a tutt'oggi non hanno avuto risposta, presentate dal sottoscritto;

dettagliata relazione sulle condizioni della discarica è stata inviata al Ministro dell'ambiente tramite il dottor Gay, Consigliere comunale di Montecastello, il 31 agosto 1994;

il gestore della discarica in oggetto, a partire da alcuni giorni dopo l'alluvione, scarica le acque affluite nello scavo, direttamente e senza alcuna autorizzazione, nel fiume Tanaro, sia con pompe idrovore, sia con canale scavato abusivamente;

di tale situazione è stato informato il sindaco del comune di Montecastello, il quale, recatosi sul posto con un vigile urbano, ha intimato al titolare il « fermo », ricevendo risposta negativa;

parimenti, di tale fatto sono stati informati:

a) i Carabinieri di Bassignana (stazione competente);

b) l'Ufficio di igiene e sanità pubblica della USSL 70 (USSL competente), che ha inviato il dottor Vitaliano, responsabile del settore, il quale ha anche effettuato prelievi;

c) i Vigili sanitari della provincia di Alessandria;

d) le Guardie forestali;

pur recatisi sul posto, pur avendo redatto verbale in merito, non hanno ottenuto alcun esito;

il giorno 9 dicembre 1994, visti gli inesistenti risultati ottenuti dagli Enti sopraelencati e visto il perpetuarsi dello sversamento in fiume, su richiesta dell'associazione ambientalista-ecologica AVEAS, l'interrogante ha interessato il Prefetto che ha prontamente (quanto inutilmente) allertato il Capitano dei carabinieri, il Pretore ed il sindaco di Montecastello;

pur troppo a tutt'oggi nessun intervento risolutivo è stato effettuato e centinaia di metri cubi di sostanze ignote continuano a riversarsi nel fiume Tanaro, in dispregio a tutte le leggi e agli Enti intervenuti;

sia il comune di Montecastello, che quello vicino di Pietramarazzi hanno le falde idriche inquinate con grave disagio per le popolazioni e grave danno per le aziende alimentari, site sul territorio interessato (salumifici);

la popolazione è esasperata ed allarmata —:

se intendano intervenire, vista la grave situazione di rischio, con la massima urgenza, al fine di impedire alla ditta, gestrice della discarica, di continuare a sversare le acque della stessa nel fiume;

se intendano intervenire al fine di verificare l'eventuale esistenza di reati a carico di coloro che effettuano lo sversamento ed a carico di coloro che, pur intervenendo, non sono riusciti a far rispettare la legge. (3-00385)

(12 dicembre 1994).

CALZOLAIO e TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è in corso una delicata crisi politica;

precedenti, negative esperienze relative ad atti compiuti da ministri alla vigilia di cambiamenti di Governo dimostrano che le nomine effettuate all'ultimo momento sono state, oltretutto scorrette, inefficaci al fine di risolvere i problemi di enti ed organismi che operano nel settore dell'ambiente —:

se non ritenga necessario rinviare ogni nomina di sua competenza, in particolare quelle relative alla legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394). (3-00396)

(22 dicembre 1994).

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 31 marzo 1995.**

Altea, Andreatta, Arata, Cabrini, Capitanio, de Ghislanzoni Cardoli, Di Stasi, Martino, Masi, Mealli, Menegon, Stroili, Widmann.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 30 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TATTARINI ed altri: « Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari » (2324);

TATTARINI ed altri: « Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico » (2325);

GIANFRANCO RASTRELLI ed altri: « Norme per la determinazione dei criteri di calcolo delle pensioni in regime internazionale » (2326);

CALZOLAIO: « Norme per l'esenzione dal pagamento della tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli alimentati a GPL e a gas metano » (2327);

SCHETTINO: « Nuove norme per l'occupazione temporanea dei giovani disoccupati » (2328);

ANGELINI ed altri: « Norme per l'affidamento in concessione dell'estrazione del sale nelle saline di Cervia » (2329);

TURRONI: « Norme per la protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza » (2330);

MAZZUCA: « Norme per il conseguimento del diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia per i lavoratori collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 » (2332);

CESETTI e SBARBATI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (2333);

MALVEZZI: « Delega al Governo per l'introduzione di elementi di federalismo fiscale » (2334);

SCOZZARI: « Disciplina del rapporto di lavoro e della categoria degli indossatori e indossatrici, modelli e modelle, fotomodelli e fotomodelle » (2335);

PIACENTINO: « Norme in materia di docenza universitaria » (2336);

VISCO: « Norme per la Carta dei diritti del contribuente » (2337);

VISCO: « Semplificazione della gestione amministrativa e degli adempimenti dei contribuenti nei rapporti col fisco » (2338);

VISCO: « Riforma delle sanzioni amministrative in materia tributaria » (2339);

PASETTO ed altri: « Norme di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (nuovo codice della strada), in materia di sicurezza e segnaletica stradale sulle strade provinciali » (2340);

PAMPO: « Regolamentazione dello stato giuridico del personale proveniente dai soppressi ruoli ad esaurimento » (2341);

RALLO e SIMEONE: « Modifica all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, in materia di finanziamenti per l'edificazione degli istituti di prevenzione e di pena » (2342);

AYALA ed altri: « Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, e riduzione della durata della campagna elettorale per le elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995 » (2343);

MOLINARO: « Norme per la concessione di contributi sostitutivi dell'esenzione dall'IVA nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 » (2344);

TREMAGLIA: « Disposizioni per i cittadini italiani rimpatriati nel 1990 dalla Liberia e dal 1991 dalla Somalia, relative all'indennizzo dei beni, diritti ed interessi perduti » (2345).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 30 marzo 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

NAVARRA e CHIAVACCI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile » (doc. XXII, n. 28).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 30 marzo 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 572. — Senatori FAVILLA e RIANI: « Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni » (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2331).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BARRA: « Interpretazione autentica e modifiche dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, in materia di presentazione della dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi » (2145) (*annunciata nella seduta del 3 marzo 1995*) è stata successivamente sottoscritta anche da deputati: ONNIS, GAGGIOLI, NICOLA PARENTI, NANIA, SPAGNOLETTI-ZEULI, FROSIO RONCALLI, BONO, MARENCO, ANTONIO RIZZO, PEZZOLI, CERULLO, GISSI, PAOLONE, CONTE, COLUCCI, MOLGORA, GIOVANNI PACE.

La proposta di legge COMMISSO: « Celebrazione del primo centenario della nascita di Corrado Alvaro » (1875) (*annunciata nella seduta del 17 gennaio 1995*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato SITRA.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato — con lettera in data 25 marzo 1995 ha trasmesso copia della deliberazione n. 42 del 1995, emessa nell'adunanza del 13 maggio 1994 in sede di esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti ministeriali 30 dicembre 1993, 3 gennaio e 5 gennaio 1994, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, con-

cernenti nuove emissioni di titoli del debito pubblico nonché la riapertura di operazioni di sottoscrizione di titoli emessi in precedenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 gennaio 1995, a pagina 2942, prima colonna, dalla quintultima alla penultima riga, deve leggersi: « LAUBER ed altri: "Norme per la valorizzazione del patrimonio culturale e istituzione di fondi regionali e di agevolazioni fiscali e finanziarie" (1863) » e non: « LAUBER: "Nuove norme a favore di interventi di conservazione e di restauro per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale" (1863) », come stampato.